



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008^(*)

Nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
e variazione nella denominazione dei gradi degli ufficiali del Corpo

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Occorre adeguare i criteri di nomina del Comandante generale della Guardia di finanza a quelli adottati dalla riforma dell'Arma dei carabinieri, come attuato dalla prassi, anche in relazione al carattere squisitamente ed altamente tecnico-specialistico dei compiti e delle funzioni di questa speciale Forza di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Nomina del Comandante generale della
Guardia di finanza)*

1. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza:

a) è nominato e revocato, anche prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa;

b) è prescelto tra i generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo;

c) se al prescelto manchino meno di due anni di permanenza nel servizio permanente effettivo, con la nomina è confermato in questo stato fino al termine dell'incarico conferitogli;

d) assume il grado di generale luogotenente».

Art. 2.

*(Variazioni nella denominazione dei gradi
degli ufficiali della Guardia di finanza)*

1. I gradi degli ufficiali generali della Guardia di finanza sono mutati come segue:

a) il Comandante generale assume il grado di generale luogotenente;

b) la denominazione cambia da generale di Corpo d'armata in tenente generale, da ge-

nerale di divisione in brigadiere generale e
da generale di brigata in maggiore generale.